

Statuto

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Culturale e Scientifica denominata "Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, organizzazione senza scopo di lucro". La denominazione può essere spesa anche nella forma abbreviata "SIOMI". La SIOMI ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione ed ha sede legale ed amministrativa in Milano, in Via Emilio Cornalia n. 7.

Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE, FINALITA', OBIETTIVI

La SIOMI si propone di tutelare la professionalità dei medici che prescrivono medicinali omeopatici, di favorire la diffusione della medicina omeopatica, della medicina antroposofica e di altre metodiche terapeutiche che utilizzano medicinali omeopatici, secondo concetti moderni, di promuovere la loro integrazione con la medicina convenzionalmente intesa, di proporre e patrocinare la ricerca scientifica del settore.

Quanto sottolineato viene modificato in:

La SIOMI si propone di tutelare la professionalità dei medici che utilizzano nella loro pratica i medicinali omeopatici, favorire la diffusione della medicina omeopatica, della medicina antroposofica e delle altre metodiche terapeutiche che utilizzano i medicinali omeopatici e promuovere la loro integrazione con la medicina convenzionalmente intesa, proporre e patrocinare la ricerca scientifica del settore, favorire lo sviluppo culturale della medicina omeopatica, della medicina antroposofica e delle altre metodiche terapeutiche che utilizzano medicinali omeopatici secondo concetti moderni nell'ottica dello sviluppo dell'intero pensiero medico, della promozione di una Medicina Integrata e nell'interesse precipuo della protezione della salute e della cura di ciascun individuo.

Per raggiungere tali scopi essa intende:

- adoperarsi affinché venga riconosciuto il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica;
- adoperarsi affinché venga garantita la libertà delle scelte terapeutiche adottate con il consenso informato del paziente e nel più scrupoloso rispetto della deontologia professionale;
- adoperarsi affinché vengano rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena disponibilità dei medicinali omeopatici e dei presidi terapeutici utilizzati, individuati nel primo comma del presente articolo;
- adoperarsi per promuovere il riconoscimento delle metodiche terapeutiche, di cui al primo comma, da parte delle Autorità Sanitarie al fine di favorire sul territorio nazionale la corretta organizzazione dell'attività assistenziale;
- adoperarsi per promuovere il riconoscimento delle metodiche terapeutiche, di cui al primo comma, a livello nazionale ed internazionale proponendosi come referente presso Istituzioni pubbliche e private;
- adoperarsi per diffondere le metodiche terapeutiche, di cui al primo comma,

a livello culturale organizzando convegni, riunioni e congressi scientifici sia a livello nazionale che internazionale;

Quanto sottolineato viene modificato in:

adoperarsi per diffondere le metodiche terapeutiche, di cui al primo comma, a livello culturale organizzando convegni, riunioni e congressi scientifici sia a livello nazionale che internazionale così come ogni altra iniziativa utile allo scopo;

- stabilire relazioni con gruppi, (si aggiunge: "associazioni,") e società scientifiche, sia di medicina omeopatica, antroposofica e di ogni altra metodica terapeutica che utilizza medicinali omeopatici, sia di medicina convenzionale, italiane e straniere;

Si aggiunge:

- **collaborare con ogni Ente e Istituzione sia del settore pubblico che privato, nazionale e internazionale, con l'obiettivo di perseguire il raggiungimento del suo scopo sociale;**
- adoperarsi per divenire organo referente per l'individuazione degli standard di formazione (si aggiunge: "e di aggiornamento") dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e dei farmacisti, e dei criteri di accreditamento per le scuole di formazione nelle discipline di cui al comma uno del presente articolo;

Si aggiunge:

- **adoperarsi per promuovere e organizzare iniziative per la formazione permanente e per l'aggiornamento dei medici, veterinari e farmacisti in medicina omeopatica, medicina antroposofica e in ogni altra metodica terapeutica che utilizza medicinali omeopatici delegando al Comitato Scientifico della Società la garanzia della corretta progettazione e sviluppo degli eventi di formazione e informazione;**
- adoperarsi affinché le Università Statali e Private nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, e Odontoiatria, e Medicina Veterinaria, Farmacia, Chimica e Scienze Biologiche, siano in grado di fornire agli studenti delle (modificato in: "le") conoscenze di base nelle discipline individuate al comma uno del presente articolo, fornendo eventualmente alle Università stesse le risorse umane e conoscitive necessarie a tale scopo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Quanto sottolineato viene modificato in:

La società può svolgere inoltre tutte le attività che le consentano di perseguire il suo scopo sociale. La Società non ha finalità sindacali.

Articolo 3 - I SOCI

Possono essere soci i laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, iscritti agli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i laureati in medicina veterinaria iscritti agli ordini dei medici veterinari, che nell'esercizio della loro professione prescrivono (modificato in "utilizzano") i medicinali omeopatici (viene elimi-

nato "D. L.vo n. 185 del 17/3/1995"). I soci sono distinti in: fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione stessa; ordinari, medici italiani e stranieri che dedicano la loro attività agli scopi di cui all'art. 2 e che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza; onorari, a puro titolo onorifico e non avente diritto di voto, cittadini italiani o stranieri che abbiano benemerienze in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai fini dell'attività associativa, i soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire alla SIOMI come socio ordinario, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, corredata da *curriculum vitae* dettagliato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa s'intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. L'Associazione non è tenuta a restituire la quota contributiva versata.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale (o l'arbitro unico in caso di arbitrato irrituale) di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio (o dell'arbitro) stesso.

Quanto sottolineato viene modificato in:

Chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, nei seguenti casi: in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Entro il medesimo tempo è data al Socio la facoltà di ricorrere al Collegio dei Provirvi: in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio medesimo.

Articolo 4 - QUOTA SOCIALE E PATRIMONIO

I soci fondatori e quelli ordinari devono pagare annualmente la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I soci onorari sono esentati dal pagamento della predetta quota. Il patrimonio dell'Associazione, costituito dalle quote dei soci fondatori ed ordinari e da somme o da altri beni eventualmente devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche o persone fisiche, sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità associative di cui all'art. 2.

Articolo 5 - GLI ORGANI

Sono organi della SIOMI: 1) l'Assemblea Generale dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo, composto da: a) Il Presidente; b) Il Vice presidente; c) il Vicepresidente (in qualità di Tesoriere) (modificato in: "il **Tesoriere**"); d) Il Segretario; e) i Consiglieri (da tre a otto membri); f) Il Past President.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Articolo 6 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci fondatori ed ordinari, in regola con la quota sociale. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in conformità della Legge e dello Statuto Sociale e sono estese a tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa viene convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione e delibera: a) in seduta ordinaria, una volta all'anno; b) in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza qualificata dei Soci ordinari. L'Assemblea delibera validamente sui punti posti all'Ordine del Giorno qualunque sia il numero di soci intervenuti. Essa è presieduta dal Presidente della SIOMI o, in sua vece, da uno dei due Vicepresidenti (modificato in: "**dal Vicepresidente o da un delegato del Consiglio Direttivo**").

L'Assemblea Generale dei soci:

- elegge i membri del consiglio direttivo con votazione segreta;
- si pronuncia con voto sul bilancio consuntivo e preventivo e sull'attività dell'Associazione;
- delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci;
- nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- designa la sede del Congresso Nazionale sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera sull'importo della quota associativa;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Ogni Socio ha un voto. Ciascun Socio può essere delegato, con delega scritta, a votare per conto di non più di altri tre soci.

Il Presidente, i vice Presidenti ed i Consiglieri eletti restano in carica, durante il primo mandato, per un triennio. A partire dal secondo mandato, essi resteranno in carica per un biennio. (Aggiungere: "**A partire dal 24 gennaio 2005 le cariche sociali avranno durata triennale**").

Articolo 7 - IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tali ipotesi, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente rimane in carica se non rieletto per il successivo mandato, in qualità di *Past President* ed è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto per la intera durata del Consiglio Direttivo successivo alla propria decadenza dalla carica. Tutti i soci ordinari in regola con le quote sociali costituiscono elettorato attivo e passivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni occasione ed in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura i rapporti con le altre Associazioni scientifiche;
- presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione sulle attività del Consiglio Direttivo della SIOMI;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - IL VICEPRESIDENTE IN QUALITÀ DI TESORIERE (modificato in: "IL TESORIERE")

Colui che viene nominato, nell'ambito del Consiglio Direttivo, Vicepresidente in qualità di Tesoriere (modifica in: "**Tesoriere**"), su delega del Presidente, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

In caso di vacanza del Tesoriere le sue funzioni vengono svolte dal Presidente. Il Tesoriere ha, altresì, il potere di spesa, con firma disgiunta da quella del Presidente, fino alla concorrenza di lire cinque milioni (modifica in "**euro duemilaseicento**"). Superato tale importo, ogni spesa dovrà essere effettuata con la firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente in qualità di Tesoriere (modifica in: "**Tesoriere**").

Articolo 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da: a) Il Presidente in carica; b) Il Vicepresidente; c) il Vicepresidente in qualità di Tesoriere (modifica in: "**Tesoriere**"); d) I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale; e) Il Segretario; f) Il Past President.

I componenti del Consiglio Direttivo, una volta eletti dall'assemblea, designano, le cariche al loro interno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Esso è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto od operazione che rientrino nelle finalità della SIOMI e che non siano prerogativa dell'Assemblea, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico. E precisamente:

- delibera sulle attività della SIOMI, in armonia con lo Statuto e con i mandati dell'Assemblea Generale;
- nomina i soci ordinari e propone all'Assemblea Generale le nomine dei soci onorari;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- indice il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;
- stabilisce l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;
- ha la facoltà di nominare dei delegati nazionali, qualora ciò si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione tramite telegramma (aggiungere: "**o posta elettronica**").

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ordinari. Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario appositamente nominato anche non socio, per la verbalizzazione, è conservato agli atti dell'Associazione ed è a disposizione dei soci per la consultazione.

La vacanza simultanea, non giustificata, di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria o straordinaria. In caso di vacanza di un Consigliere subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del membro sostituito.

I Consiglieri subentranti possono essere rieletti anche immediatamente. Dalla nomina a componente del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 10 - IL SEGRETARIO

Il Segretario (aggiungere: "**coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e**") ha la facoltà di rappresentare la SIOMI verso terzi, nei limiti del mandato affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Si aggiunge il seguente articolo:

Articolo 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, e di un supplente, che subentra in ogni caso di cessione di un membro effettivo. Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per quello che riguarda l'approvazione del bilancio. I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull'amministrazione e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la regolarità del bilancio consuntivo, verificandone la corrispondenza con le risultanze contabili.

Si aggiunge il seguente articolo:

Articolo 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, il quale può essere composto anche da persone non socie; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, tra questa e i Soci e/o tra i Soci stessi.

Da questo punto in poi gli articoli sono stati rinumerati con un nuovo progressivo.

Articolo 13 - I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la SIOMI, tiene i libri verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 14 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi della SIOMI chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. I bilanci debbono restare depositati presso la sede legale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono, nonché, nei quindici giorni che seguono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 15 - CONGRESSO NAZIONALE (viene eliminato: "E ALTRE RIUNIONI")

Il Congresso Nazionale della SIOMI, ha luogo almeno una volta ogni due (modificato in: "**tre**") anni ed è contraddistinto da un numero progressivo. La sede ed il programma scientifico del Congresso sono definiti dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni ad esso pervenute. I soci che intendono indire riunioni a carattere nazionale, regionale o locale su argomenti di cui all'art. 2, sono tenuti a darne comunicazione, almeno con due mesi di anticipo,

al Presidente della SIOMI. Il Consiglio Direttivo si riserva di concedere, ove richiesto, il patrocinio della Associazione a queste riunioni.

Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria con delibera a maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, ancorché non presenti e comunque risultanti iscritti nel libro degli Associati e in regola con i versamenti della quota sociale dell'anno in corso.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/5 dei soci ordinari, con nota scritta ed indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei soci un punto relativo alle modifiche dello Statuto e deve notificare ai soci il testo delle modifiche proposte, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria, è in grado di deliberare con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati iscritti, lo scioglimento della SIOMI e la destinazione del patrimonio sociale esclusivamente ad enti aventi scopi analoghi alla SIOMI.

Articolo 18 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti clausole statutarie si rinvia alle norme in materia di associazioni non riconosciute.

Si aggiunge il seguente articolo:

Articolo 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il domicilio dei soci nei rapporti con l'associazione o fra di loro è quello che risulta dal libro dei soci. Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro, alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono demandate all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri possono dichiarare

la decadenza, rispettivamente, del proprio componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si debbono svolgere a scrutinio segreto. Tutte le cariche sociali ricoperte da Soci sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in dipendenza della carica ricoperta, se autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che potesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da due arbitri nominati uno da ciascuna parte e da un terzo con funzioni di Presidente nominato sull'accordo dei due arbitri o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede dell'associazione, su istanza delle parti. Per tutte le questioni non deferibili al collegio arbitrale, resta convenzionalmente determinata in via esclusiva la competenza del Foro nella cui circoscrizione è posta la sede dell'associazione.

Quanto sottolineato viene modificato in:

Qualsiasi controversia concernente diritti disponibili in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto sarà devoluta ad un arbitro nominato dal Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via irrituale e secondo equità con giudizio inappellabile e vincolante fra le parti.

La presente clausola è vincolante anche per i soci la cui qualità di socio è oggetto di controversia. Per tutte le questioni non deferibili al Collegio arbitrale resta convenzionalmente determinata in via esclusiva la competenza del Foro nella cui circoscrizione è posta la sede dell'Associazione.

Articolo 21 - NORME TRANSITORIE

L'associazione viene costituita dai soci fondatori i quali sottoscrivono l'atto costitutivo nonché il presente statuto. Essi dovranno, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla costituzione, completare il Consiglio Direttivo che, solo per il primo mandato, resterà in carica per tre anni.